



PROVINCIA di PISA
Gruppo Consiliare UDC
Consigliere capogruppo
Maurizio Lucchesi

Al Presidente della Provincia

All'Assessore all'Ambiente

Oggetto: Interpellanza con risposta in sede di Consiglio Provinciale - Discarica di Legoli

Premesso che:

Il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, all’Allegato 1, punto 2.1: “UBICAZIONE” dispone che :

«Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere [...] in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica» «Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti.» «La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio ecologico.»

Il 28/07/2011 la stampa locale ha diffuso la notizia che il sostituto procuratore Filippo Maffeo, della Procura della Repubblica di Livorno, ha effettuato un’inchiesta per accertare la regolarità dell’iter autorizzativo che ha portato a trasformare l’ex cava del Monte la Poggia, in località Limoncino (LI), in una discarica. Tale inchiesta avrebbe evidenziato, secondo gli inquirenti, che la Provincia di Livorno avrebbe rilasciato il 22 aprile 2009 un'autorizzazione integrata ambientale violando il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dove è prescritto quanto sopra esposto.

Il 21/10/2011 la stampa locale ha diffuso la notizia che il Gip del Tribunale di Livorno, la Dott.ssa Beatrice Dani, ha disposto il sequestro della discarica ubicata presso la ex cava del Monte la Poggia, località Limoncino (LI), adducendo tra le motivazioni del provvedimento anche il fatto che l’area interessata dalla discarica di Limoncino è inserita in una classe elevata di pericolosità geomorfologica ed è sottoposta a vincolo idrogeologico, rimarcando: le classificazioni di pericolosità geomorfologica elevata dell'area della discarica di Limoncino *«di per se stesse sono sufficienti ad escludere che in un sito come quello della ex cava Monte La Poggia possa collocarsi una discarica di qualunque genere»* e comunque, *«ove si fosse deciso di adottare la decisione in deroga [al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 – ndr.] la competenza sarebbe stata della Regione».*

Considerato che:

Nel Comune di Peccioli, in località Legoli è attualmente attiva una discarica per rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi realizzata tra il 2004 ed il 2007 attraverso il ragguardevole ampliamento - per un volume di circa 2 milioni di metri cubi - di una precedente discarica, all’epoca denominata “Legoli 2”, ampliamento autorizzato con la determinazione dirigenziale dalla Provincia n. 4078 del 14 ottobre 2003

Tale discarica sita in località Legoli è attualmente gestita dalla ditta Belvedere S.p.A che ne è stata autorizzata all'esercizio dalla Provincia di Pisa con Atto dirigenziale n. 1440 del 02/04/2009 ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 59/2005, secondo la normativa dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Il 28 febbraio 2011 la ditta Belvedere S.p.A, ha presentato alla Provincia di Pisa, Servizio Difesa Ambiente e Sviluppo Sostenibile, una domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di un **nuovo ampliamento** della discarica di Legoli di cui sopra per un'ulteriore volumetria di circa 4,5 milioni di metri cubi, pari a più del doppio della volumetria attuale.

Il 9 marzo 2011 il Servizio Ambiente Provincia di Pisa ha avviato il conseguente procedimento amministrativo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A) ai sensi dell'art. 50 e sgg. della L.Reg. n.10/2010 e s.m.i., la cui conclusione è prevista entro il mese di Dicembre 2011.

Secondo quanto dichiarato dalla Belvedere S.p.A., l'area occupata dalla discarica di Legoli attualmente attiva e l'area oggetto del nuovo intervento di ampliamento richiesto il 28 febbraio 2011 sarebbero incluse nelle aree interessate da «vincolo idrogeologico» in ottemperanza al Regio Decreto del 30/12/1923, n° 3267

Inoltre, sempre secondo quanto dichiarato dalla Belvedere S.p.A., **l'area occupata dalla discarica di Legoli attualmente attiva e l'area oggetto del nuovo intervento di ampliamento**, per quanto riguarda la pericolosità geomorfologica, risultano classificate, nel Piano Territoriale di Coordinamento e nel Piano Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Pisa **in parte come «Classe 4: Pericolosità geomorfologica molto elevata – Sottoclasse 4b: in essa ricadono le aree interessate da fenomeni di erosione e sedimentazione e da dissesti attivi, quali frane», in parte come «Classe 3: Pericolosità geomorfologica elevata – Sottoclasse 3b: in essa ricadono le aree acclivi con caratteristiche geomorfologiche, stratigrafiche e litotecniche sfavorevoli alla stabilità, per cui i fenomeni franosi si manifestano coinvolgendo ampie porzioni di territorio e di sottosuolo, [...]», e, per le restanti parti (decisamente marginali) come «Classe 3: Pericolosità geomorfologica elevata – Sottoclasse 3a: in essa ricadrebbero le aree acclivi con caratteristiche geomorfologiche stratigrafiche e litotecniche favorevoli alla stabilità, per cui i fenomeni franosi, pur possibili, coinvolgono porzioni di territorio di ampiezza limitata » (come da progetto definitivo) . L'area occupata dalla discarica attualmente attiva e l'area oggetto del nuovo intervento di ampliamento ricadono anche in un'area classificata a Pericolosità di frana elevata PF3 nel Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I. – D.p.c.m 6/5/2011, vedi Allegato n.1).**

A tal proposito, a pag. 130 della relazione tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, denominata SIA-RTA-REL-010, si legge: «*C'è da rilevare che l'azione erosiva ha determinato sui fianchi delle vallecole delle incisioni pronunciate ed in più punti di larghezza alquanto consistente: in detti incavi si sono depositati accumuli di materiale proveniente dal dilavamento delle parti sommitali o comunque a quote superiori. Tali masse detritiche si trovano in condizioni limite di stabilità e parti di esse tendono a scivolare a valle specie dopo periodi atmosferici sfavorevoli*». A pag 17 e 18 della relazione geologica denominata PD-GEO-EGG-010, si legge inoltre : «*Oltre a tale intenso fenomeno erosivo, l'indagine di campagna ha consentito di rilevare aree di accertata franosità (attiva o potenziale) e zone la cui stabilità appare dubbia (vedi Tavola PD-GEO-EGG-010) ».*

Sembra quindi che l'area occupata dalla discarica di Legoli attualmente attiva e quella oggetto del nuovo intervento di ampliamento presentino una «pericolosità geomorfologica elevata» analoga, o comunque molto simile, a quella dell'area su cui sorge la discarica di Limoncino, in provincia di Livorno, ed un quadro geomorfologico generale caratterizzato da un intenso fenomeno erosivo dei crinali, masse detritiche in condizioni limite di stabilità con parti che tendono a franare a valle, aree di accertata franosità (attiva o potenziale) che potrebbero coinvolgere ampie zone di terreno e sottosuolo, e zone la cui stabilità appare dubbia.

Sembra dunque che anche per la discarica di Legoli **non si possa escludere la possibilità che vi sia stata una violazione del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36** dove è prescritto che *«gli impianti di discarica per rifiuti anche non pericolosi, non devono ricadere in aree dove i processi geologici superficiali quali le frane e l'instabilità dei pendii, possono compromettere l'integrità della discarica e delle opere connesse»*.

Sempre per analogia con il caso della discarica del Limoncino sembra inoltre che, qualora si fosse deciso di adottare **la decisione in deroga al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la competenza sarebbe spettata alla Regione e non alla Provincia di Pisa.**

Ricordando inoltre che sembrerebbe:

Il TAR della Toscana, Seconda Sezione, ha stabilito - con la sentenza n. 6461 del 20 dicembre 2004 - che la discarica di Legoli attualmente attiva e gestita dalla Belvedere S.p.A. in realtà è stata realizzata a seguito di un procedimento autorizzativo viziato dalla violazione, da parte della Provincia di Pisa, della L.Reg. 3 novembre 1998, n. 79.

In particolare in questa sentenza il TAR ha stabilito che la Provincia di Pisa, con la determinazione dirigenziale n. 4078 del 14 ottobre 2003, ha **erroneamente approvato il progetto definitivo della discarica di Legoli attualmente attiva e gestita dalla Belvedere S.p.A. senza averlo prima assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) come previsto dalla L.Reg. 3 novembre 1998, n. 79**, in quanto: *«atteso che l'attuale discarica occupa una superficie di 12 Ha, mentre il progetto della nuova discarica prevede l'utilizzo di circa 10 Ha, si tratterebbe non di ampliamento ma della creazione di una nuova discarica le cui dimensioni sarebbero identiche a quelle della discarica già esistente»*, e nonostante nella determinazione n. 518 della Provincia di Pisa, datata 11 febbraio 2003, alla pag. 17, si affermasse appunto che *«la discarica (di Legoli) si colloca in un'area di pericolosità geomorfologica significativa e sottoposta a vincolo idrologico»* (il sito ricade infatti, come sopra esposto, in zone classificate: **Classe 4: Pericolosità geomorfologica molto elevata** e **Classe 3: Pericolosità geomorfologica elevata**).

A fronte di un quadro di rischio geomorfologico così rilevante come quello sopra descritto, le misure di salvaguardia previste dai progettisti incaricati dalla Belvedere S.p.A. di redigere il progetto del nuovo ampliamento della discarica di Legoli **appaiono molto generiche e da attuare solo durante l'esecuzione dei lavori (vedi pag.42 e 43 della relazione geologica denominata PD-GEO-EGG-010)** e comunque non sono state effettuate prove tecniche specifiche o valutazioni approfondite sui rischi geomorfologici, di stabilità e franosità insistenti sul sito della discarica di Legoli da parte di esperti terzi rispetto alla società Belvedere S.p.A.

Per quanto sopra espresso interpello per sapere :

- 1) Se il sito su cui sorge la discarica di Legoli attualmente attiva e quello che dovrà ospitare il nuovo ampliamento della stessa discarica in fase di approvazione contrasta con il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" dal punto di vista dei vincoli idrogeologici e geomorfologici e perché. (Sia per la risposta negativa sia per quella positiva)
- 2) Se l'ampliamento della discarica di Legoli autorizzato con la determinazione dirigenziale dalla Provincia n. 4078 del 14 ottobre 2003, e la richiesta di approvazione del nuovo ampliamento della discarica di Legoli attualmente in corso sono assoggettabili ai provvedimenti legali presi dalla procura di Livorno per la realizzazione della discarica in località Limoncino (LI) e, in caso affermativo, non sia preferibile prendere provvedimenti in autotutela.
- 3) Alla luce della sentenza del TAR Toscana sopradescritta, che ha evidenziato delle violazioni di legge non trascurabili, per quale motivo l'ampliamento del 2003 (vedi determinazione

dirigenziale dalla Provincia n. 4078 del 14 ottobre 2003) e ancor di più il nuovo ampliamento attualmente in corso di approvazione (vedi richiesta presentata il 28 febbraio 2011 dalla Belvedere S.p.A. di cui sopra) sono stati considerati dalla Provincia appunto come “ampliamenti” e non come “nuova discariche”. e **sulla base di quali leggi.**

- 4) Alla luce delle violazioni riscontrate dal TAR Toscana ed a seguito di un procedimento autorizzativo ritenuto dal TAR Toscana stesso viziato, quali giustificazioni è in grado di fornire la Provincia. Perché l’ “ampliamento” del 2003 non è stato sottoposto a V.I.A. Se si tratta o non si tratta di un abuso, **perché.**
- 5) Qualora si trattasse di un abuso chiedo inoltre in base a quali leggi è stato possibile rilasciare nel 2003 l’autorizzazione di ampliamento della discarica di Legoli e **comunque in base a quali leggi e come è possibile oggi rilasciare l’autorizzazione per un nuovo ampliamento di una struttura che, secondo il TAR, è stata realizzata a seguito di un procedimento autorizzativo viziato dalla violazione, da parte della Provincia di Pisa, della L.Reg. 3 novembre 1998, n. 79** (cosa di non poco conto visto che si tratta di una discarica).

Della presente chiedo dettagliata e relativa risposta punto per punto risposta

Pisa, lì 10/11/2011

Consigliere capogruppo UDC Maurizio Lucchesi